

STATUTO FIMAA REGIONALE/INTERREGIONALE

Art.1 - Costituzione - Ambiti di rappresentanza – Sede – Durata.

E' costituita l'Associazione Sindacale "FIMAA Regionale/Interregionale _____ Mediatori Agenti d'Affari /Confcommercio Imprese per l'Italia Regionale _____", di seguito denominata anche semplicemente "FIMAA _____".

La "FIMAA _____" rappresenta e tutela nell'ambito del territorio della Regione/Interregione _____ gli interessi collettivi, sociali, morali ed economici delle imprese e dei soggetti che operano nel campo della Mediazione (Agenti Immobiliari – Mediatori Creditizi – Mediatori Merceologici – Agenti in Attività Finanziaria).

La "FIMAA _____" aderisce alla FIMAA Italia, accettandone integralmente lo Statuto.

La "FIMAA _____" aderisce alla Confcommercio Imprese per l'Italia _____, accettandone integralmente lo Statuto.

La "FIMAA _____" ha sede presso il Capoluogo della Regione _____ ed ha durata illimitata.

2

Art.2 – Competenze – Finalità

Nel rispetto delle direttive Federali Nazionali e nella funzione di coordinare e porre in sinergia le attività Provinciali, la “FIMAA _____”:

- svolge il ruolo di rappresentare a livello Regionale/Interregionale gli interessi sindacali ed economici degli agenti di affari in mediazione ed a tal fine stipula contratti e convenzioni con enti pubblici e privati;
- stipula i contratti collettivi di settore Regionali/Interregionali;
- promuove l'immagine della categoria a livello Regionale/Interregionale attivando studi e manifestazioni ed ogni iniziativa funzionale allo scopo;
- attiva progetti di formazione o aggiornamento, se a ciò delegato dalle FIMAA Provinciali, anche in collaborazione con Enti ed Istituti Pubblici e/o privati;
- coordina le attività d'interesse Regionale/Interregionale svolte dai Presidenti Provinciali FIMAA.

3

Art.3 – Soci

Sono soci della “FIMAA _____” le FIMAA Provinciali, autonome o gestite o sindacati interni, delle Province di _____, rappresentate dai loro Presidenti Provinciali.

Art.4 – Organi

Sono Organi della “FIMAA _____”:

Il Presidente Regionale/Interregionale;

Il Vicepresidente Vicario Regionale/Interregionale;

Il Vicepresidente Regionale/Interregionale;

Il Consiglio Regionale/Interregionale.

Art.5 – Consiglio Regionale/Interregionale – Composizione – Convocazione – Svolgimento – Validità

- Competenze

Il Consiglio Regionale/Interregionale è composto dai Presidenti dei Soci FIMAA Provinciali di cui all'art.3. E' ammessa delega ed i componenti possono farsi rappresentare esclusivamente da un proprio Vicepresidente o Componente della Presidenza, Giunta, Comitato o Consiglio Provinciale. Ciascun componente può portare una sola delega.

Il Consiglio Regionale/Interregionale è convocato dal Presidente a mezzo fax o e-mail ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità ed almeno quattro volte l'anno. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora e l'ordine del giorno della riunione. L'avviso deve essere inviato almeno 10 giorni prima dell'adunanza. E' ammessa convocazione d'urgenza con preavviso di 3 giorni.

Le sedute sono valide se sono presenti almeno i 2/3 degli aventi diritto. Ciascun componente ha diritto ad un numero di voti proporzionale alle imprese iscritte a livello provinciale in regola con i versamenti alle FIMAA Provinciali ed alla FIMAA Nazionale, secondo il seguente schema, certificato da FIMAA Italia al 31 dicembre di ciascun anno predente a quello delle votazioni:

1 voto da 1 a 45 imprese iscritte;

2 voti da 46 a 100 imprese iscritte;

3 voti da 101 a 300 imprese iscritte;

4 voti da 301 a 500 imprese iscritte;

5 voti da 501 a 700 imprese iscritte;

1 voto in più per ogni 200 imprese, da 701 in poi, fermo restando il limite massimo di voti assegnati a ciascun Socio che non può superare il 50% dei voti attribuiti all'intera Regione/Interregione.

Le votazioni sono di norma palesi, salvo il caso della elezione del Presidente e dei Vicepresidenti, e in caso di parità prevale la parte che comprende il voto del Presidente. Il 25% dei Consiglieri può richiedere la votazione segreta.

Il Consiglio Regionale/Interregionale esamina e delibera su tutti gli argomenti ed i progetti atti al

raggiungimento degli scopi sociali, così come presentati all'ordine del giorno delle riunioni.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice.

È compito del Consiglio Regionale/Interregionale:

- assicurare la partecipazione della categoria alle attività della Regione;
- attuare gli indirizzi di politica sindacale Regionale/Interregionale;
- designare i propri rappresentanti, su proposta del Presidente, in enti, società, organismi, commissioni regionali pubblici o privati presso i quali sia richiesta la rappresentanza degli agenti di affari in mediazione;
- designare i propri rappresentanti nel sistema confederale;
- designare i propri rappresentanti in società promosse o controllate dalla FIMAA Regionale/Interregionale;
- eleggere il Presidente Regionale/Interregionale;
- eleggere il Vicepresidente Vicario Regionale/Interregionale;
- eleggere il Vicepresidente Regionale/Interregionale;
- nominare il Segretario Regionale/Interregionale.

Art.6 – Presidente Regionale/Interregionale

Il Presidente Regionale/Interregionale rappresenta legalmente la FIMAA Regionale/Interregionale e ne promuove le attività, con potere di firma, adempiendo alle Delibere Consiliari. Tale potere può essere delegato dal Presidente ai Vicepresidenti.

E' eletto dal Consiglio Regionale/Interregionale, fra i suoi membri, a scrutinio segreto.

Art.7– Vicepresidenti Regionali/Interregionali.

Il Vicepresidente Vicario sostituisce il Presidente in caso di vacanza del Presidente stesso ed assume, in tal caso, la funzione di Presidente interinale.

Il Vicepresidente può essere delegato in specifiche funzioni dal Presidente.

Sono eletti a scrutinio segreto.

Art.8 – Cariche Sociali – Eleggibilità – Durata – Svolgimento – Incompatibilità

Possono essere eletti alle cariche sociali ed esprimere elettorato passivo esclusivamente i Legali Rappresentanti dei Soci in regola con i pagamenti dei contributi associativi alla FIMAA Italia ed alle Confcommercio Imprese per l'Italia Provinciali della Regione/Interregione _____. I componenti delle cariche sociali decadono automaticamente dopo tre assenze consecutive alle riunioni senza giustificazione scritta. Le cariche sociali sono gratuite. Le cariche hanno durata di un quadriennio. Si può ricoprire la medesima carica soltanto per due mandati consecutivamente. E' sospeso dalla carica automaticamente alla data di scadenza fissata per i pagamenti, chi rappresenta un socio non in regola con i versamenti contributivi di cui al capoverso precedente. Il Consiglio prende atto e ratifica la sospensione.

Il Consiglio non può essere composto da più di un rappresentante appartenente alla medesima rete commerciale/franchisor o che faccia parte di una medesima società.

6

Art.9 – Segretario Regionale/Interregionale

Il Segretario Regionale/Interregionale è nominato, su proposta di FIMAA Italia di concerto con il Presidente Regionale/Interregionale, dal Consiglio Regionale/Interregionale. Egli è a capo del personale ed è responsabile dell'attività organizzativa, del regolare funzionamento degli uffici e della conservazione dei documenti. Coadiuvato il Presidente e gli Organi Sociali nell'espletamento del loro mandato. Partecipa alle riunioni degli Organi sociali, con voto consultivo, assumendone le funzioni di segretario. Le funzioni di Segretario Regionale/Interregionale, qualora lo stesso non sia dipendente o





collaboratore della FIMAA Italia, possono essere attribuite a personale dipendente della FIMAA Regionale/Interregionale e/o della Confcommercio Imprese per l'Italia Regionale/Interregionale, alle condizioni concordate con FIMAA Italia.

Art.10– Rappresentanti Regionali/Interregionali

La Federazione Regionale/Interregionale individua tra i titolari/amministratori delle imprese iscritte a livello provinciale propri Rappresentanti Regionali da designare a livello nazionale nelle Consulte di Settore (Immobiliare – Creditizia – Merceologica), nei Gruppi Nazionali (Giovani – Donne – Anziani/Pensionati) e nelle Commissioni Nazionali.

Art.11 – Scioglimento della Federazione Regionale/Interregionale

Lo scioglimento della Federazione Regionale/Interregionale è deliberato dal Consiglio Regionale/Interregionale, con la maggioranza qualificata di $\frac{3}{4}$ degli aventi diritto e l'eventuale patrimonio sarà devoluto a FIMAA Italia.

7

Art.12 – Disposizioni Finali

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme dello Statuto FIMAA Nazionale, in quanto compatibili, ovvero le norme del codice civile.

Art.13 – Norma Transitoria

Il Presidente della “FIMAA Provinciale di _____” ha il compito, fino all'elezione del primo Presidente della Federazione Regionale/Interregionale, di svolgerne le funzioni ordinarie, con l'incarico di convocare il Consiglio, entro 90 giorni dalla data di costituzione della presente “FIMAA Regionale/Interregionale _____”, per provvedere a detta elezione.



Federazione Italiana Mediatori Agenti d'Affari

Piazza Giuseppe Gioachino Belli, 2 - 00153 Roma - Italy - Tel. +39 06 5866476 - Fax +39 06 58310059 - e-mail: fimaa@confcommercio.it - www.fimaa.it





Letto, approvato e sottoscritto:

I Signori:

8

Data _____



Federazione Italiana Mediatori Agenti d'Affari

Piazza Giuseppe Gioachino Belli, 2 - 00153 Roma - Italy - Tel. +39 06 5866476 - Fax +39 06 58310059 - e-mail: fimaa@confcommercio.it - www.fimaa.it

